

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler                      Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner            Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi                      Massimo Moser  
Andrea Tinti                        Michael Schieder  
Stephanie Vigl                      Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte                Iwan Gasser  
Thomas Sandrini

## Circolare

<b>numero:</b>	50i
<b>del:</b>	2020-04-14
<b>autore:</b>	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti

## Sospensione dei versamenti ed adempimenti: integrazioni e nuove sospensioni

In data **9.4.2020** è entrato in vigore il c.d. “Decreto liquidità”<sup>1</sup> che si aggiunge modificandolo in alcune parti il c.d. “Decreto Cura Italia”<sup>2</sup>. Qui di seguito riportiamo dal **punto 2** in poi le nuove misure, riportando invece negli altri punti la versione aggiornata ad oggi delle sospensioni<sup>3</sup> ove modificate dal Decreto Liquidità.

### 1 Sospensione dei versamenti / adempimenti

Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le sospensioni dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti, previste dai decreti citati.

#### 1.1 A favore di tutti i soggetti

I pagamenti allo Stato (IVA di febbraio e saldo IVA 2019, Ritenute d’acconto operate a febbraio, tassa annuale per la tenuta di libri contabili e sociali, contributi previdenziali e premi Inail), scadenti entro il 16 marzo 2020<sup>4</sup>, inizialmente prorogati fino al 20 marzo 2020<sup>5</sup> ora sono prorogati fino al **16.4.2020** senza sanzioni né interessi<sup>6</sup>.

#### 1.2 A favore di specifici soggetti

E’ stata prevista la sospensione dei termini che scadono nel **periodo 2.3<sup>7</sup> - 30.4.2020** relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente<sup>8</sup> / assimilati<sup>9</sup> nonché relativi ai versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL)<sup>10</sup>, dei termini di versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti

1 DL 8.4.2020, n. 23; in particolare gli artt. 18, 19 e 21 prevedono le nuove sospensioni

2 DL n. 18 del 17.3.2020

3 Di cui alla nostra circolare n. 34/2020

4 vedasi nostra circolare n. 33/2020

5 Art. 60 DL 18/020

6 L’art. 21, DL n. 23/2020

7 Art. 37 DL 9 del 02.03.2020

8 Art. 23 DPR 600/1973

9 Art. 24 DPR 600/1973

10 Art. 8 DL 9/2020

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), certificata E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

il 16.3.2020, per soggetti di seguito elencati<sup>11</sup>. Gli importi dovuti devono essere pagati entro **l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica); o in forma rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo (la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020)<sup>12</sup>. I soggetti beneficiari sono:

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia<sup>13</sup>
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori<sup>14</sup>
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto di passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
- ONLUS di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

**Nota<sup>15</sup>:** anche per i soggetti menzionati in questo punto (1.2) qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo /

11 Art. 61 c. 2 DL 18/2020

12 Art. 61 c. 4 DL 18/2020

13 Art. 8 Abs. 1 DL 9 vom 02.03.2020

14 Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi ovvero fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il **30.6.2020**. Il differimento al 31.5 interessa soltanto il versamento delle ritenute e dei contributi.

15 come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020

aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi/compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, **fruisce della nuova sospensione (vedasi successivo punto 2 della presente circolare)** A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all'IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

### **1.3 A favore di soggetti minori (con ricavi / compensi non superiori a € 2 milioni o con ricavi / compensi non superiori a € 400.000)**

Per i seguenti soggetti passivi

- esercenti attività di impresa / lavoro autonomo
- hanno domicilio fiscale o la sede legale o la sede operativa in Italia
- **ricavi / compensi non superiori a € 2 milioni** nell'esercizio precedente al 17.03.2020, cioè di norma **nel 2019**

**sono sospesi i versamenti da "autoliquidazione" che scadono tra il 8.03.2020 e il 31.03.2020**

- relativi alle ritenute alla fonte (lavoro dipendente<sup>16</sup> e assimilato<sup>17</sup>) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF,
- relativi all'imposta sul valore aggiunto<sup>18</sup>
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.

Le somme dovute devono essere pagate **entro il 31.5.2020** senza interessi e penali o in un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire da fine maggio 2020<sup>19</sup>.

A favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- **con ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, **nel 2019**;

il sostituto d'imposta **non deve operare la ritenuta** d'acconto (redditi di lavoro autonomo / provvigioni)<sup>20</sup> sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - **31.5.2020**<sup>21</sup>.

Ciò a condizione che il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- nel mese di febbraio non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;
- rilasci un'apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il **31.7.2020** ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.7.2020<sup>22</sup>.

## **2 Sospensione per nuove categorie ("Decreto Liquidità")**

### **2.1 A soggetti con riduzione nei mesi di marzo e aprile del fatturato / corrispettivi pari al 33 % o al 50%**

Per i seguenti soggetti passivi

- esercenti attività di impresa / lavoro autonomo
- hanno domicilio fiscale o la sede legale o la sede operativa in Italia
- **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, cioè di norma **nel 2019**

16 Art. 23 DPR 600/1973

17 Art. 24 DPR 600/1973

18 la sospensione dei predetti versamenti relativi all'IVA, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi, a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**

19 Art. 62 co. 5 DL 18/2020

20 Ar. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73

21 Art. 19, DL n. 23/2020

22 Art. 62 co. 7 DL 18 /2020 come modificato dall'art. 19, DL n. 23/2020

**sono sospesi** i versamenti da "autoliquidazione" **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020** in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti:

- relativi alle ritenute alla fonte (lavoro dipendente<sup>23</sup> e assimilato<sup>24</sup>) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF,
- relativi all'imposta sul valore aggiunto<sup>25</sup>
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.

Le somme dovute devono essere pagate **entro il 30.6.2020** senza interessi e penali o in un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire da 30.6.2020<sup>26</sup>.

Es. i versamenti scadenti il 16.4 sono sospesi fino al 30.6 qualora la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del mese marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 sia pari o superiore al 33%, altrimenti no. I versamenti scadenti il 16.5 sono sospesi fino al 30.6 qualora la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del mese aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 sia pari o superiore al 33%, altrimenti no.

Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 **superiori a € 50 milioni** possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al **50%** rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

## 2.2 Sospensione a favore di soggetti con inizio attività dal 1.4.2019 e a favore di enti non commerciali

La sospensione dei versamenti "in autoliquidazione" (vedi punto 1.3) **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020** opera anche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;

- che hanno iniziato la predetta attività dall'1.4.2019 ( senza ulteriori condizioni).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il **30.6.2020** ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle **ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**, a favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti **attività istituzionale di interesse generale** non in regime d'impresa.

Alleghiamo una tabella riepilogativa "sintetica":

Soggetti	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa adempimento- versamento
<b>Tutti i contribuenti</b> (persone fisiche, imprese, enti)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali)	<b>16.4.2020</b>

23 Art. 23 DPR 600/1973

24 Art. 24 DPR 600/1973

25 la sospensione dei predetti versamenti relativi all'IVA, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019, se i soggetti hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33 % rispettivamente nel mese di marzo o aprile rispetto agli stessi mesi dal 2019, a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**

26 L'art. 21, DL n. 23/2020

commerciali e non commerciali)	scaduti il <b>16.3.2020</b> ----- Adempimenti tributari scadenti nel periodo <b>8.3 - 31.5.2020</b>	----- <b>30.6.2020</b>
Imprese / lavoratori aut. con ricavi / compensi 2019 <b>non superiori € 50 milioni</b> e Riduzione fatturato / corrispettivi di <b>marzo</b> 2020 almeno pari al <b>33%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)  in scadenza nel mese di <b>aprile</b> 2020	<b>30.6.2020</b> (unica soluzione / prima rata)
Imprese / lavoratori aut. con ricavi / compensi 2019 <b>non superiori € 50 milioni</b> e Riduzione fatturato / corrispettivi di <b>aprile</b> 2020 almeno pari al <b>33%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)  in scadenza nel mese di <b>maggio</b> 2020	<b>30.6.2020</b> (unica soluzione / prima rata)
Imprese / lavoratori aut. con ricavi / compensi 2019 <b>superiori € 50 milioni</b> e Riduzione fatturato / corrispettivi di <b>marzo</b> 2020 almeno pari al <b>50%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)  in scadenza nel mese di <b>aprile</b> 2020	<b>30.6.2020</b> (unica soluzione / prima rata)
Imprese / lavoratori aut. con ricavi / compensi 2019 <b>superiori € 50 milioni</b> e Riduzione fatturato / corrispettivi di <b>marzo</b> 2020 almeno pari al <b>50%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)  in scadenza nel mese di <b>maggio</b> 2020	<b>30.6.2020</b> (unica soluzione / prima rata)
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>2.3 - 30.4.2020</b> -----	<b>1.6.2020 (*)</b>
	Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>	----- <b>1.6.2020 (*)</b>
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>2.3 - 31.5.2020</b> -----	<b>30.6.2020(*)</b>
	Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>	----- <b>1.6.2020 (*)</b>
Imprese / lavoratori aut. con ricavi / compensi 2019 <b>fino a € 2 milioni</b>	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona	Versamenti tributari scadenti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020(*)</b>

rossa” Lombardia / Veneto)		
Imprese / lavoratori aut. Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020(*)</b>
Imprese / lavoratori aut. Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio se rispettivamente riduzione nei predetti mesi del fatturato /corrispettivi di almeno 33%	<b>30.6.2020(*)</b>
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 <b>fino a € 400.000</b>	Non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo <b>17.3 - 31.5.2020</b> , se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	<b>31.7.2020 (*)</b> Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)
Imprese / lavoratori autonomi che hanno <b>iniziato l’attività</b> l’impresa / lavoro autonomo dall’1.4.2019 ( senza ulteriori condizioni).	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)  in scadenza nei mese di <b>aprile e maggio 2020</b>	<b>30.6.2020(*)</b>
<b>enti non commerciali</b> , compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.	ritenute alla fonte su: redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL  in scadenza nei mese di <b>aprile e maggio 2020</b>	<b>30.6.2020(*)</b>

(\*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

### 3 Comunicazione urgente ai nostri clienti

Per i pagamenti scadenti il **16.04.2020**: Vi preghiamo di informarci entro mercoledì **15.04.2020 - ore 13.00** al più tardi se desiderate usufruire della sospensione - se non riceviamo comunicazione da parte Vostra entro la predetta data/ora, effettueremo il pagamento del modello F24 alla normale scadenza.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

